

STATUTO

LE TRACCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E DI COMUNITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMACCHIO FE VIALE
DOLOMITI 16

Numero REA: FE - 227215

Codice fiscale: 02117270385

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep.n. 31721/8421

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"LE TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
E DI COMUNITA'"**

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita con sede nel territorio del Comune di Comacchio (FE), all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese, una Società Cooperativa di comunità, Società Cooperativa Sociale con la qualifica di diritto di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, avente la denominazione

**"LE TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI
COMUNITA'"**

La stessa assume la sigla "Coop. Le Tracce" che potrà usata, ove la legge lo consente, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso. Essa potrà istituire, su delibera dei competenti organi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo VI codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa si qualifica inoltre "Cooperativa di Comunità" ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna 3 agosto 2022 n. 12, in quanto con la propria attività mira a contribuire al contrasto dei fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico e criticità ambientale, dell'area interna denominata "Basso Ferrarese".

La delimitazione dell'ambito territoriale della Comunità di riferimento è individuata nel territorio dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Riva del Po e Tresignana e località contermini; il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello stabilito, che non comprenda l'area territoriale alla quale la cooperativa si rivolge, potrà comportare la perdita della qualifica di Cooperativa di comunità.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno

dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II° SCOPO-OGGETTO

Art. 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di:

- ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso la gestione dei servizi e delle attività previste dall'articolo 1, lettera a) della legge 381/1991, diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, nonché delle attività volte all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- soddisfare al meglio la domanda di servizi, coniugando professionalità ed efficienza con il rispetto della soggettività degli utenti;
- conseguire la massima capacità competitiva per acquisire e consolidare la leadership nella gestione diretta dei servizi;
- collaborare e integrarsi con altre cooperative, privilegiando nei rapporti il rigore imprenditoriale, per creare nuove opportunità di lavoro, per perseguire il rafforzamento della cooperazione nel mercato e lo sviluppo del suo ruolo sociale;
- garantire ai soci e a tutti gli interlocutori la massima trasparenza delle scelte, delle procedure, dei contratti e della gestione, facendo di ciò - assieme ai principi di autonomia e competenza - il tratto caratterizzante della cooperativa
- impegnarsi per fare aumentare nella società il rispetto generalizzato della dignità umana.

Tenuto conto di ciò, i soci della Cooperativa si propongono inoltre di operare nell'interesse della comunità di riferimento, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio, contribuendo all'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni ricompresi nell'area interna della comunità del Basso Ferrarese, ovvero dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Riva del Po e Tresignana, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici con fragilità e

disabilità, al rafforzamento della dimensione comunitaria, alla promozione e alla diffusione di un turismo sostenibile, alla cultura ambientale ed etica, orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, alla valorizzazione delle risorse territoriali, delle competenze, delle vocazioni e delle tradizioni culturali della propria comunità, anche ai fini turistici e promozionali.

La cooperativa persegue l'effettivo coinvolgimento delle comunità territoriali di riferimento nei propri programmi di attività, sollecitandone la partecipazione attraverso la calendarizzazione di incontri periodici sui diversi territori, nel corso dei quali sollecita l'espressione di pareri, suggerimenti e contributi di tutti i soggetti - cittadini, enti, associazioni eccetera - interessati alle attività della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori della Cooperativa, a norma dell'art. 1, co.3, della legge 142/2001 - instaurano un rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sottoscrivendo apposito contratto. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile, e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e/o alla Confederazione Cooperative Italiane e/o ad altre associazioni nazionali di rappresentanza, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti.

Art. 4

La cooperativa, con riferimento ai propri scopi comunitari, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci e senza finalità speculative, ha per

oggetto sociale le seguenti attività che possono essere svolta sia in Italia, sia all'estero:

A.:

1. organizzare e gestire-in proprio o per conto di enti pubblici e privati - attività e servizi educativi per l'infanzia, di natura educativa, ricreativa e di animazione rivolte in particolare a favore di minori, adolescenti, anziani, malati, disabili, tossicodipendenti e persone comunque bisognose di intervento sociale, allo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e una corretta e completa integrazione sociale e culturale;
2. organizzare e gestire corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
3. progettare, organizzare e gestire centri di aggregazione, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
4. organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti e di insegnamento della lingua italiana come L2 (lingua seconda);
5. gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, persone vittime di tratta, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
6. organizzare e gestire attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione, attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, nonché organizzare e gestire attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo
7. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività, servizi ed eventi ricreativi, culturali, formativi, educativi e turistici di interesse sociale, volti alla promozione e alla

valorizzazione del patrimonio comunitario e ambientale del territorio di riferimento.

B.:

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- a. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, lotta ai culicidi e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
- b. l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ivi compresa la gestione di attività connesse all'igiene urbana: sfalcio e giardinaggio; pulizia di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc.;
- c. l'esecuzione di attività agricole, zootecniche e di agriturismo, di agricoltura sociale, della pesca e dell'acquacoltura, ivi compresa la lavorazione dei prodotti derivati;
- d. l'erogazione di servizi di prossimità rivolti al mantenimento e al ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini residenti nel territorio della Comunità di riferimento, anche attraverso la gestione di immobili sequestrati e/o confiscati alla criminalità organizzata;
- e. la gestione di musei e di istituti culturali, progettazioni culturali anche legate all'emigrazione, al turismo delle radici e alla cooperazione internazionale;
- f. fornire consulenza non di tipo legale e assistenza tecnica in materia di fondi europei, urbanistica, ambiente e edilizia, di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, comunità energetiche, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
- g. organizzazione e gestione di escursioni e pacchetti turistici,

	eventi, cerimonie, feste, matrimoni, gestione di sportelli Informagiovani, turistici e informativi in genere;	
	h. l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di guardiania, custodia, vigilanza, trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato; i. lo svolgimento di attività di stampa, affissione, pubblicità, grafica, attività editoriale e di distribuzione ad eccezione della stampa di quotidiani; j. la conduzione e gestione di pubblici esercizi, esercizi commerciali, alimentari e non, commercio elettronico, nonché di attività, quali edicole, mense pubbliche e private, distribuzione pasti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, palestre locali ricreativi in genere, complessi ricettivi, extra-ricettivi, turistici e agrituristici, di divertimento e svago; k. l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a promuovere le comunità energetiche e a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione; l. la realizzazione e gestione di domini e portali Internet, servizi video-fotografici, attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailig list web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, dvd, video ecc). Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, spettacoli, convegni ed eventi in genere; m. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; n. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione; o. gestione di parcheggi e autorimesse in genere, aree di sosta, camper e rimessaggio, noleggio, manutenzione e riparazione veicoli e mezzi elettrici.	

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate dalla Cooperativa qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La Cooperativa potrà, inoltre, partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali idonee a diffondere o rafforzare i principi del mutuo aiuto, della responsabilità sociale, dei legami comunitari e di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche dei soci e degli appartenenti alla comunità di riferimento, con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e i negozi giuridici e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo sociale, e comunque attinenti ai medesimi, quali a titolo meramente esemplificativo:

- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, in qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato
- assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative
- dare adesione e partecipare a enti e organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, eventualmente istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone infine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà inoltre finanziare e sostenere - ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 381/91 - lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

TITOLO III°

SOCI

Art. 5

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere "**soci lavoratori**" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato adeguata capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale e che - per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione - possano partecipare attivamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare per lo sviluppo e il raggiungimento dei suoi scopi, anche in qualità di elementi tecnici e amministrativi, la cui ammissione è consentita nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta
5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

La cooperativa può ammettere come soci lavoratori - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Inoltre, possono essere "**soci volontari**" della cooperativa coloro che - condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa - siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di

soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa stessa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando a qualsiasi forma di compenso, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 381/1991. Il numero di tali "soci volontari" non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari devono essere iscritti in apposita sezione del libro soci. Agli stessi è ammesso riconoscere rimborsi spesa nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 4 del D.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, possono essere infine ammesse come **"soci persone giuridiche"**, le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, co. 2, della L.R. Emilia Romagna n. 12/2022, almeno il 75% (settantacinque per cento) dei "soci cooperatori" della Cooperativa deve:

- se persona fisica, essere residente o titolare di diritti di proprietà o altro diritto reale su immobili censiti nella comunità di riferimento, ovvero operare o impegnarsi a collaborare - con la propria attività lavorativa e/o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata - al raggiungimento degli scopi sociali e comunitari, ovvero essere legati ad essa non occasionalmente;
- se persona giuridica, avere sede nella comunità di riferimento, ovvero operare al suo interno con carattere di continuità per il raggiungimento degli scopi sociali e comunitari.

Tali requisiti non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori di cui ai successivi artt. 19-23 del presente Statuto.

L'ammissione del socio è finalizzata all'attuazione dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio medesimo all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve pertanto essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, senza compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci finanziatori".

ART.6

SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale
- al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo

della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nella misura stabilita con delibera dell'assemblea dei soci.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le

modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- b. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c. l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea dei soci, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- d. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni - dei quali dichiara di avere preso visione - e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo art. 44.

Se trattasi di **persona giuridica** di cui all'articolo 11 della legge 381/1991, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
- b. estratto del verbale relativo alla delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

c. La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti c), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come **socio volontario** ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991, dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

A L'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;

B La volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello

scopo e dell'oggetto sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;

C L'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci

D La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

E l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo art. 44.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, con l'interesse della comunità di riferimento e l'attività economica svolta; la delibera del CdA assegna il socio alla categoria ordinaria - in qualità di socio lavoratore, di socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 381/1991 o di socio volontario di cui all'articolo 2 della medesima legge 381/1991 - ovvero a quella speciale dei soci speciali in formazione o in inserimento di cui al precedente articolo 6.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla con raccomandata a/r agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio lavoratore, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel Regolamento di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute, salvo il diritto dei soci di recedere dalla

società con preavviso di almeno novanta giorni, ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Tali quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le somme eventualmente versate come tassa di ammissione non sono rimborsabili in alcun caso.

Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

A almeno 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

B il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

1. al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini sopra previsti nonché al versamento delle successive eventuali sottoscrizioni d'aumento deliberate dagli organi competenti;

2. al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio;

3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

4. se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dall'organo di controllo, se costituito, entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, del codice civile.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro e fatti salvi il principio di non concorrenza di ogni socio nei confronti delle attività di cui all'oggetto sociale della Cooperativa. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità della prestazione assegnata dalla cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e, in ogni caso, secondo quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Ai fini del trattamento economico riconosciuto ai soci lavoratori, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017 in materia di differenziali retributivi.

Il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lettere d) e e), della legge 142/2001.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni dell'attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni dell'organico, il consiglio di amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea

sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera d) della legge 142/2001, con le modalità e gli effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale periodo di inattività è considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso di soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge n. 381/1991, la qualità di socio si perde per recesso, esclusione, in caso di liquidazione e di sottoposizione a procedure concorsuali.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 44.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 142/2001, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo.

Art.13

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o venga sottoposto a procedure concorsuali o fallimento;
- 3) che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/2001 - abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mancato superamento del periodo di prova

stabilito contrattualmente;

- b) per mutuo consenso;
 - c) per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - d) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - e) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo;
 - f) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - g) per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
 - h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - i) che abbia avuto accesso ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 4) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - 8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 9) che con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale alla Cooperativa, anche attraverso il compimento di atti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome verso gli altri soci, i dipendenti, i membri della comunità di riferimento, i committenti e i clienti;
 - 10) se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, che non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
 - 11) se socio persona giuridica ex articolo 11 della legge 381/1991, che sia stato sottoposto a procedure concorsuali o di cui sia stata accertata la responsabilità nelle ipotesi previste

dagli articoli 24 e ss. del d.lgs. 231/2001.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'organo amministrativo può adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo. In caso di licenziamento collettivo, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio lavoratore comporta la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 142/2001.

Lo scioglimento per esclusione del rapporto sociale dei soci volontari e dei soci persone giuridiche determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno rimesse alla decisione degli organismi di cui al successivo articolo 44.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti a loro carico, dovranno promuovere le procedure di cui al successivo articolo 44. L'opposizione del socio non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

I "soci cooperatori" receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato per effetto di rivalutazioni e di ristorni.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti ed esclusi hanno altresì diritto alla quota di dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Art. 16

In caso di morte del "socio lavoratore" e del "socio volontario", il diritto degli eredi al rimborso del capitale sociale da lui effettivamente versato, eventualmente rivalutato e/o aumentato a titolo di ristorno, matura nella misura e con le modalità previste nel presente Statuto all'art. 15.

Onde ottenere il rimborso, gli eredi del socio defunto dovranno presentare la documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e che comprovi l'avvenuta denuncia di successione se dovuta, e dovranno provvedere a nominare un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

I "soci cooperatori" receduti o esclusi e gli eredi dei "soci cooperatori" deceduti, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 18

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti sottoscritti e non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV° SOCI SOVVENTORI

Art. 19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa "soci sovventori"

di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 20

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00= (euro cinquanta/00=).

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea in sede di emissione.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci sovventori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. Detta remunerazione sarà

obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 22

OBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

Art. 23

**TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI -
RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 20. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato

**TITOLO V°
RISTORNO**

Art. 24

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico: per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro subordinato, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e al livello di inquadramento contrattuale; per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro diverso da quello subordinato, in relazione all'ammontare del compenso pattuito per lo svolgimento dell'incarico.

I parametri di incidenza di tali criteri verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo art. 27, punti 1, 2, 3, e 6 del successivo art. 27.

TITOLO VI°

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A) dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale come determinato ai sensi del precedente articolo 7;
- B) dal Fondo per lo sviluppo aziendale, al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 20;
- C) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- D) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- E) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e successive modificazioni e integrazioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, 1 comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26

L'esercizio sociale va dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Nella nota integrativa, gli amministratori documentano la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli

amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero - qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile - entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione adottata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Le ragioni della dilazione sono segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione.

La Cooperativa redige inoltre il Bilancio sociale, in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, nonché secondo le indicazioni della vigente normativa regionale in materia di cooperazione sociale. Nel bilancio sociale, la Cooperativa dà conto del rispetto dei parametri fissati dall'articolo 13 del d.lgs. 112/2017 in materia di differenze retributive tra i soci lavoratori.

A norma dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017, il bilancio sociale è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della cooperativa.

In occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di amministrazione illustra ai soci gli obiettivi programmati e le azioni intraprese per il perseguimento dello scopo comunitario.

Analoga relazione è presentata dal Consiglio di amministrazione alla comunità di riferimento come individuata nel precedente art. 3, nel corso di appositi incontri appositamente programmati sui diversi territori interessati.

DESTINAZIONE DELL'UTILE

ART. 27

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto, destinandolo:

1. al fondo di riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92, nella misura e con le modalità fissati dalla legislazione in materia di società cooperative;
3. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. a eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24;

5. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
6. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci sovventori nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), del codice civile e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti di emissione;
7. quanto residua al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, l'Assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui al precedente numero 5), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità degli utili può essere devoluta alla riserva di cui al numero 1), salva la destinazione obbligatoria di cui al numero 2) e fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori ai sensi del precedente art. 21.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori e non potrà essere effettuata rivalutazione gratuita del capitale sociale dagli stessi conferito, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve indivisibili eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII° ORGANI SOCIALI

Art.28

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci
- b) l'organo amministrativo
- c) l'organo sindacale, se nominato.

ART. 29

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza:

- a) approvazione del bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approvazione anche del bilancio preventivo; approvazione, inoltre, del bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, ai sensi del d.lgs. 112/2017;

- | | |
|---|--|
| <p>b) determinazione della misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche;</p> <p>c) determinazione del periodo di durata del mandato e del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 36, e relative nomine; determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;</p> <p>d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;</p> <p>e) conferimento, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno e su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, dell'incarico a effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 42 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca dell'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato;</p> <p>f) approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto secondo il disposto dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile;</p> <p>g) deliberazione in materia di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;</p> <p>h) eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;</p> <p>l) deliberazione all'occorrenza di un piano di crisi aziendale, con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;</p> <p>m) deliberazione in materia di emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;</p> <p>o) deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;</p> <p>p) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;</p> <p>q) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei</p> | |
|---|--|

soci.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 30

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci cooperatori e i soci sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 31

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di **n. 3 (tre) soci**.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 32

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; in caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci presenti e rappresentati.

Nei casi di soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

ART. 33

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione che si compone di un numero dispari di consiglieri che va da un minimo di tre a un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Un numero di consiglieri inferiore a un terzo dei componenti del CdA può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Possono essere eletti in qualità di amministratore i soci cooperatori che:

- 1) godano dei diritti di cui all'articolo 2382 c.c.;
- 2) non si trovino in situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c.;
- 3) non siano destinatari di sentenze di condanna per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (reati contro la persona) e Titolo XIII (reati contro il patrimonio) del codice penale e per i reati previsti dal D.P.R. 390/1990 (TU disciplina degli stupefacenti)
- 4) altro?

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese, a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche e attribuzioni, a carattere continuativo, in favore della società e in conformità con il presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti. Può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia

di ammissione, recesso e esclusione dei soci; il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui la decisione incida sui rapporti mutualistici con i soci, quali la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se nominato, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In questi casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

Deve essere convocato nei successivi trenta giorni qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente la specifica delle materie da

trattare, da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dall'organo di controllo se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i componenti l'organo di controllo se nominato, ne siano comunque informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta il rigetto della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Il Consiglio può inoltre riunirsi e validamente deliberare anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, percepire integralmente gli interventi degli altri partecipanti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ai fini del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti espressamente riservati - dalla legge o del presente statuto - all'assemblea, e nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto:

1. convoca l'assemblea dei soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni dei soci;
2. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
3. predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci, e i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea;

4. redige i progetti di bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo nonché del bilancio sociale; relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
5. delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale come prevista dal precedente art. 4. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
6. delibera di concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
7. conferisce procure speciali per speciali atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. assume e licenzia il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni, provvedendo a inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri o dei dirigenti;
9. delibera l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.
10. redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 38

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere sempre costituita da soci cooperatori

e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

PRESIDENTE

Art. 39

Non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal consiglio stesso nella sua prima riunione e ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nonché con speciale procura a dipendenti della cooperativa o a terzi per speciali atti. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente o ai vicepresidenti, che le esercitano in forma disgiunta. La firma del vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ORGANI DI CONTROLLO:

Art. 40

I soci lavoratori, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un organo di controllo anche monocratico o un revisore con i poteri e le competenze previste dalla legge.

In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Nei suddetti casi, il funzionamento è regolato dalle norme sulla società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti

indicati dall'articolo 2477 del codice civile, provvede entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 41

Qualora nominato dall'assemblea a norma di legge e del presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso può essere inoltre affidato la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il sindaco deve indicare specificamente - nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile - i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale.

Il sindaco può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti dei soci. La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 42

La revisione legale dei conti sulla società può essere affidata a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 43

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b. verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- c. verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;
- d. esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII°

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

ART. 44

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

TITOLO IX°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 32, disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri

dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

Art. 46

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/1992, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO X° REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 47

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e previste nel presente statuto agli articoli 25, 27 e 46 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste le modifiche dell'atto costitutivo.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione sono definiti da apposito regolamento.

Art. 49

Per quanto non è previsto dal presente statuto e nei regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, si applicano le norme del vigente codice civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali

sulla cooperazione nonché – in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica- le disposizioni in materia di Impresa sociale.
F.ti Alice Carli - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

38 di 38